Canali per la segnalazione di azioni scorrette o illegali (rif. par. 23 Codice Etico e di Comportamento di Allianz S.p.A. adottato da Intermediass s.r.l.)

Gli strumenti di segnalazione identificati dal Gruppo Allianz sono disegnati in modo da garantire sempre la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.

I suddetti strumenti sono infatti strutturati in modo che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali dedicati, autonomi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di *reporting.* Al tal fine, **è stata istituita una specifica struttura (di seguito "gestore") identificata nell'unità Coordinamento Antifrode di Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A.**.

Nessun Destinatario che comunichi in buona fede un sospetto può essere esposto a ritorsioni a causa della comunicazione effettuata, anche quando il sospetto si riveli poi infondato.

Sono disponibili diversi canali interni di comunicazione utilizzabili per effettuare segnalazioni di violazioni di legge e di questo Codice, di condotte illecite potenzialmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed infine per le segnalazioni in materia di antiriciclaggio (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni) nonché di violazioni della normativa bancaria, finanziaria e sugli abusi di mercato. Solo alcuni di questi canali garantiscono l'anonimato del segnalante. È possibile infatti effettuare la segnalazione al gestore mediante:

- **email** ad afc@allianz.it;
- **contatto telefonico** al numero 02/72164988;
- **comunicazione al diretto responsabile gerarchico/referente aziendale**, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere la segnalazione entro massimo sette giorni dal ricevimento al gestore di riferimento;
- **lettera, anche in forma anonima**, a: Intermediass s.r.l. all'attenzione dell'unità Coordinamento Antifrode di Compliance di Gruppo c/o Studio FG Notai nella persona del Notaio Maddalena Ferrari - Piazza Paolo Ferrari 8, 20121 Milano;
- **utilizzo dell'applicativo** "Segnalazioni Whistleblowing" (o "SpeakUp@Allianz") presente su Connect in Homepage "*Link Utili*" e sui siti internet delle Società del Gruppo, che permette l'inoltro di segnalazioni anonime scegliendo se inviarle a Compliance Locale o a Group Compliance di Allianz SE.

Si precisa che in caso di violazioni relative alla normativa 231/01 sarà cura del gestore incaricato di informare l'Organismo di Vigilanza della società interessata dell'illecito segnalato, sempre nel rispetto dell'anonimato del segnalante e dei soggetti segnalati.

La segnalazione presentata ad un soggetto interno diverso da quelli sopra indicati deve essere trasmessa tassativamente entro sette giorni dal ricevimento all'unità Coordinamento Antifrode di Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, al ricorrere delle condizioni di cui al punto (9), per la segnalazione di violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Compagnia di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, possono essere attivati i seguenti canali esterni:

- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Non rientrano in questo ambito le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È possibile rivolgersi all'ANAC solo quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito decorsi i termini previsti per il riscontro;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È possibile effettuare una divulgazione pubblica solo quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.